

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE
CENTRO - MACERATA**

Seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2011

Oggetto: Emanazione Direttiva n. 1/2011 circa le Convenzioni di gestione del s.i.i. con Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l. - Art. 23 "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" - Precisazioni sulle modalità di fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

<p>PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE RAGGRUPPATE</p>
--

La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione delle Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, delle Convenzioni stesse, come approvate con le relative delibere dell'Assemblea Consortile.

Premesso

a) che l'art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato recita:

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di utenze raggruppate ricade nella tipologia di uso condominiale di cui all'art. 9, comma 3, lettera g e sarà fatturato secondo il profilo tariffario condominiale.
2. Ai sensi del DPCM 04/03/1996, nei casi in cui la consegna dell'acqua e la relativa misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).
3. Per tali utenze, in presenza di contatori divisionali, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:
 - a) la lettura dei contatori divisionali dovrà essere effettuata in concomitanza con la lettura del contatore condominiale, in accordo con le tempistiche di cui all'art. 49;
 - b) i consumi divisionali in tal modo rilevati verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore in base all'utilizzo;
 - c) l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura del gestore) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza raggruppata alla tariffa condominiale.

4. Al fine dell'applicazione della modalità di fatturazione di cui al comma precedente, la lettura dei contatori divisionali sarà effettuata e comunicata al gestore dal condominio, o in alternativa, su richiesta dello stesso, direttamente dal gestore.
 5. È obbligo del gestore offrire un servizio di lettura dei contatori divisionali e ripartizioni dei consumi fra le singole unità immobiliari, previa stipula di apposito contratto di servizio.
 6. Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa non possano essere installati per ragioni tecniche accertate dal gestore quest'ultimo effettua la ripartizione fra le diverse utenze in base a valutazioni comunicate periodicamente dal condominio.
 7. In tutti gli altri casi o in assenza della comunicazione prevista dal comma precedente la fatturazione avverrà applicando la tariffa condominiale all'intero quantitativo rilevato presso il contatore generale in accordo con le tempistiche di cui all'art. 49;
- b) che c'è la necessità di fornire una interpretazione univoca circa i criteri secondo i quali deve essere effettuata la fatturazione delle utenze raggruppate e ciò soprattutto al fine di non discriminare fra utenti appartenenti solo formalmente a categorie diverse ma le cui modalità di fruizione del servizio idrico sono equivalenti;
 - c) che la finalità della presente Direttiva è anche quella di applicare in maniera uniforme le tariffe sull'intero territorio dell'Ambito;
 - d) che sono stati sottoposti all'Autorità di Ambito numerosi casi di reclamo da parte di utenti con contatore condominiale che si sono visti applicare le condizioni contrattuali in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento;
 - e) che, infine, è intenzione dell'Autorità non svantaggiare gli utenti in relazione a situazioni impiantistiche ormai consolidate la cui modifica comporta oneri ingiustificati a carico dell'utente stesso;

L'art. 50 del Regolamento del Servizio idrico Integrato di cui all'art. 23 delle Convenzioni di gestione del servizio approvate per Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l.

deve essere interpretato come segue:

- 1) E' obbligo del gestore predisporre e inviare alle utenze interessate (utenze raggruppate) un modulo da compilare con tutte le informazioni necessarie per la ripartizione dei consumi fra le diverse "utenze divisionali", da restituire allo stesso entro determinate scadenze periodiche o "una tantum", salvo modifiche successive.
- 2) Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali), per qualsiasi ragione, non siano installati, il gestore deve effettuare la ripartizione dei consumi fra le diverse utenze servite dal contatore condominiale in base a valutazioni comunicate dal condominio o, in assenza di tali comunicazioni e nel caso di tipologia d'utenza esclusivamente domestica, suddividendo l'intero consumo misurato in parti uguali tra le diverse unità immobiliari (utenze divisionali) allacciate al contatore generale condominiale.
- 3) I consumi, in tal modo ripartiti, verranno quindi complessivamente fatturati all'utenza condominiale, tenendo conto, nel dettaglio della fatturazione, delle diverse tipologie contrattuali e dei profili tariffari di appartenenza (come definiti all'art. 9, comma 3, del Regolamento).
- 4) Per quanto riguarda la quota fissa, verrà applicata, per ciascuna delle utenze divisionali, quella relativa alla corrispondente tipologia contrattuale, evidenziandosene tipologia e importo nel dettaglio della fatturazione.

- 5) La tariffa condominiale (quota fissa e quota variabile) sarà applicata, in maniera residuale, ai soli casi in cui non è possibile, per mancanza delle relative comunicazioni, operare la ripartizione dei consumi secondo quanto sopra specificato.
- 6) Vige l'obbligo di installazione, a cura e spese dell'utente, di contatori individuali, ovvero di trasformazione dell'utenza raggruppata, con tipologia di fornitura condominiale, in utenze singole, nei soli casi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile.

Macerata, 11 maggio 2011

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. 3